

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3771

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VASCON, FRANCESCA MARTINI, BRICOLO, FONTANINI, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, POLLEDRI, RODEGHIERO, ERCOLE, GUIDO ROSSI, BIANCHI CLERICI, RIZZI, DIDONÈ LUSSANA, MARTINELLI, PAROLO, PAGLIARINI, GIBELLI, RICCIO, CARRARA, ALBONI, AMATO, ARNOLDI, ASCIERTO, BAIAMONTE, BORNACIN, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMO, CANNELLA, CARBONELLA, CATANOSO, CAZZARO, COLA, COLLAVINI, GIULIO CONTI, CUCCU, CUSUMANO, DE BRASI, DILIBERTO, DUILIO, FONTANA, FRAGALÀ, DANIELE GALLI, GALLO, GAMBA, GERMANÀ, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, GROTTO, IANNUCILLI, JACINI, LETTA, GIANNI MANCUSO, MARINELLO, MAZZOCCHI, MILANESE, MOLINARI, PAOLONE, PERLINI, PERROTTA, RAMPONI, REALACCI, RICCIUTI, RUGGERI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SAPONARA, SARDELLI, SCHERINI, STRADELLA, STRADIOTTO, TRUPIA, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA, ZORZATO

Introduzione dell'articolo 25-*bis* della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di tutela e di valorizzazione dei vini passiti

Presentata l'11 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione di vini di qualità è regolamentata, in Italia, dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante disposizioni in materia di disciplina delle denominazioni di origine. A tutt'oggi tale legge, nel complesso, ha efficacemente consentito di tutelare e valorizzare il no-

stro patrimonio enologico: tanto è vero che poche e marginali sono state le modifiche ad essa apportate negli oltre dieci anni della sua vigenza. Non tutti i vini di qualità sono stati, tuttavia, adeguatamente considerati dal legislatore all'atto della messa a punto della citata legge n. 164 del

1992 e, a seguito, di ciò, alcuni vini di limitata produzione, ma di elevata qualità e di grande tipicità e tradizione, non sono oggi tutelati come dovrebbero e — soprattutto — meriterebbero. È il caso dei vini passiti, la cui produzione, sebbene sia — come è noto — prevista nell'ambito di numerose denominazioni di origine, non è, però, regolamentata e, quindi, tutelata da norme specifiche. Una tale carenza normativa ha contribuito, nel tempo, a determinare una situazione di non chiarezza, in specie tra i consumatori, che non sempre hanno potuto disporre degli elementi conoscitivi necessari per apprezzare la differenza tra un vino passito naturale ed un vino liquoroso che, recando lo stesso nome di quello passito, finisce per operare, ai

danni di quest'ultimo, una vera e propria concorrenza sleale. Considerato che, tra i Paesi dell'Unione europea, l'Italia vanta il più alto numero e la maggiore quantità di produzione di vini passiti e che tali prodotti, oltre a non essere specificatamente regolamentati a livello nazionale, sono, di fatto, ignorati dalla vigente normativa comunitaria, si ritiene di particolare importanza prevedere una specifica integrazione alla citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, affinché un importante patrimonio della cultura enologica nazionale — quali indubbiamente sono i vini passiti — possa essere adeguatamente tutelato e valorizzato. Alla luce di quanto sopra si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 25 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. (*Vini passiti*). — 1. I vini passiti sono prodotti ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte a metodi di appassimento naturale sulla pianta o artificiale dopo la raccolta, in base a quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.

2. Nella produzione dei vini passiti non è consentita l'aggiunta di alcol, né il ricorso ad altre pratiche di arricchimento dei mosti, fatta eccezione per i casi in cui tali possibilità siano già previste da disciplinari di consolidata tradizione produttiva.

3. Ai fini della designazione e della presentazione dei vini passiti, i produttori dei vini passiti hanno facoltà di utilizzare la denominazione « vino passito naturale » ovvero di « vino passito liquoroso naturale » nei casi in cui il ricorso all'aggiunta di alcol o ad altre pratiche di arricchimento sia già previsto da disciplinari di consolidata tradizione produttiva ».

€ 0,26



14PDL0042630